

Cómo citar este texto:

Feroletto, S. (2016). La prova testimoniale e la tutela del segreto confessionale. *Derecom*, 21, 81-101.
<http://www.derecom.com/derecom/>

LA PROVA TESTIMONIALE E LA TUTELA DEL SEGRETO CONFESIONALE

TESTIMONIAL EVIDENCE AND THE CONFSSIONAL PRIVILEGE OF PRIESTS

©Stella Ferroletto
Studi Magna Graecia Di Catanzaro (Italia)
giferoletto@gmail.com

Sommario

In questo articolo approfondirò la materia relativa alla prova testimoniale nell'ambito del processo penale italiano e tratterò della protezione apprestata al segreto confessionale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Andrò, inoltre, ad approfondire gli aspetti fondamentali e costituzionali concernenti questo importante argomento nel contesto del sistema legale.

La disciplina legale riguardante il segreto professionale e, in particolare, la disciplina attinente al segreto ministeriale, è molto importante ai fini dello sviluppo della personalità dell'individuo e trae fondamento dalla esigenza di giustizia e di protezione dei rapporti fondamentali allo scopo di godere dei beni e dei valori costituzionali.

Il segreto ministeriale è inviolabile. La violazione del segreto ministeriale è un grande tradimento per la libertà e per la indipendenza della confidenza ministeriale su cui si basa la fiducia tra penitente e confessore.

Summary

In this article, we go deep into the subject of testimonial evidence in Italian criminal trial and we go deeper into the protection of confessional secret in the Italian legal system. We discuss constitutional aspects and foundations of such an important matter in law.

Legal regulation of professional secrecy and, in particular, legal regulation of ministerial secrecy, is fundamental to the development of the personality of the individual and its justification is based upon the requirement of justice and the protection of fundamental ratios in order to guarantee the enjoyment of constitutional goods and values.

Ministerial secret is inviolable. The transgression of the ministerial secrecy is a great betrayal of liberty and independence of ministerial confidence based on trust between both the confessor and the penitent.

Parole chiave: Testimone. Astensione. Professionale. Segreto. Ministro. Confessione.

Key words: Witness. Abstention. Professional. Secret. Minister. Confession. Priests' privilege

1. Esordio

In questo scritto mi soffermerò sulla disciplina relativa alla prova testimoniale ed a quella concernente il segreto professionale, in particolare alla "species" del segreto ministeriale, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Nella prima parte dell'articolo, tenterò approfondire, criticamente, la tutela fornita al segreto confessionale nell'ambito del diritto canonico, del diritto penale sostanziale e del diritto processuale penale, atenzionando i profili ed i fondamenti costituzionali del tema trattando.

Nella seconda parte del lavoro andrò a soffermarmi sulla sentenza n. 2287 dell'anno 2004 della Suprema Corte di Cassazione Penale Italiana riguardante la giurisdizione in ambito ecclesiastico.

Tratterò, poi, di taluni casi relativi alla tutela apprestata al segreto confessionale in alcuni ordinamenti giuridici mondiali che hanno fatto molto discutere negli ultimi decenni.

In fine, cercherò di sviluppare l'argomento ponendo l'accento sulla attenzione popolare prestata alla tematica relativa al segreto ministeriale attraverso una esperienza cinematografica proposta dal regista Alfred Hitchcock nel suo film "I confess".

1. La prova testimoniale come forma di partecipazione sociale alla amministrazione della giustizia

Le prove, nell'ambito del sistema processuale italiano si pongono come strumenti di verifica di un fatto o di un tema di prova.

Sia nel processo civile che nel processo penale la prova è lo strumento attraverso il quale il giudice, soggetto processuale indipendente, terzo ed imparziale rispetto sia alla parte pubblica che alle parti private, forma il suo "libero convincimento" con riferimento ai fatti allegati.

Le prove, a seconda del momento processuale in cui si formano, possono essere distinte in prove costituende ovvero prove precostituite. Le prime si producono all'interno del processo (ad es. la testimonianza); le seconde si formano, materialmente, al di fuori della realtà processuale (ad es. i documenti).

Di rilievo è la distinzione tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova.

Per quanto concerne i mezzi di prova, la cui sede naturale di assunzione, salvo che si proceda ad incidente probatorio, è il dibattimento, sono prove che si pongono, direttamente, come fonti di convincimento del giudice; esse sono: la testimonianza, l'esame, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e la consulenza tecnica.

Di contro, i mezzi di ricerca della prova sono, nella maggior parte dei casi, degli atti a sorpresa frequentemente impiegati nel corso delle indagini preliminari, fase del procedimento in senso stretto e, quindi, precedente rispetto all'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero.

I mezzi di ricerca della prova non si pongono direttamente come fonti di convincimento del giudice, ma sono strumenti atti all'acquisizione di quello che sarà, successivamente, posto a fondamento del convincimento del giudice.

Tra i mezzi di prova grande rilevanza assume la testimonianza.¹

Il testimone è un soggetto terzo rispetto alle parti in causa che riporta all'interno della realtà processuale, con obiettività, uno o più fatti da lui percepiti nella realtà storica mediante le sue capacità sensoriali.

La qualità di testimone può essere definita come un insieme di situazioni giuridiche soggettive sia di vantaggio, cioè di diritti, che di svantaggio e, dunque, di doveri in capo a dei soggetti processuali diversi dalle parti.

Tale qualità si attribuirà solo a coloro i quali dovranno essere assunti come testimoni da parte della autorità giudiziaria.

Il contributo conoscitivo del teste, all'interno di un sistema di stampo tendenzialmente accusatorio quale è quello italiano, assume decisività ai fini del raggiungimento di una verità processuale che sia il più possibile conforme alla verità storica, obiettivo, questo, che si cerca di realizzare con l'impiego di strumenti che siano il più possibile lontani dai rigidi meccanismi di un sistema di stampo inquisitorio e siano ossequiosi della dignità della persona umana, valore supremo dell'ordinamento e dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione Repubblicana dell'anno 1948 quali, ad esempio, il diritto alla eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 Cost; il diritto, ma soprattutto il dovere, di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost, ma, anche, il diritto alla presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.

Coerentemente all'art. 111 Cost. IV e V comma, inoltre, il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, infatti *“la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”*.

Di poi, sarà la legge a regolare i casi in cui *“la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva”*.

La prova testimoniale è una forma di partecipazione popolare alla amministrazione della giustizia, un servizio pubblico obbligatorio e doveroso all'interno di un contesto sociale retto da regole, oltre ad essere un obbligo giuridico sanzionato penalmente; difatti *“la società ha un'alta missione civile da compiere, quella di rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto e di reintegrare l'ordine giuridico turbato”*.²

La realizzazione della giustizia sociale, certamente, all'interno di una società complessa quale è quella italiana che si trova, quotidianamente, ad affrontare nuove problematiche esigenze, resta un fine-ideale, per il conseguimento del quale risulterà decisiva la cooperazione dei cittadini con le autorità competenti alla prevenzione e repressione di illeciti e crimini. In questo contesto, il dovere civico di rendere testimonianza si eleva ad obbligo giuridico ineludibile per ciascun consociato ai fini del conseguimento di benefici ed utilità previsti dagli ordinamenti sociali, nel rispetto delle leggi umane ed in evidente ossequio a quel principio fondamentale di cui all'art. 1 Cost. il quale, oltre a stabilire che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, mette in risalto il fatto che la sovranità spetta al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La testimonianza come adempimento di un dovere di solidarietà sociale

La testimonianza, oltre ad essere, come suddetto, una forma di partecipazione sociale alla amministrazione della giustizia, è un dovere inderogabile di solidarietà sociale che trova la sua matrice ineludibile all'art. 2 della Costituzione italiana: *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

Inoltre, come emerge dall'art. 196 del vigente codice di procedura penale italiano e, già, dall'art. 348 comma II del codice di procedura penale precedente a quello del 1988, *“ogni persona ha capacità di testimoniare”*.

Sul termine “capacità” si discute molto in dottrina.

Taluni sostengono che la testimonianza sia un *“atto dovuto”*³ del singolo dotato di una capacità naturale alla percezione e alla deduzione di un fatto, alla rielaborazione dello stesso mediante i meccanismi mnemonici ed al suo riferimento nel corso del processo.

Altra parte della dottrina sostiene che la testimonianza sia un atto dovuto solamente se *“alla persona sia riconosciuta l'attitudine a divenire soggetto di tale dovere”*.⁴

La capacità di rendere testimonianza, tuttavia, può essere compromessa da alcuni fattori; si tratta delle ipotesi di incapacità naturale e non di incapacità legale ad agire. In questi casi, l'autorità giudiziaria, come si evince dai commi II e III dell'art. 196 c.p.p. *“ai fini di valutare le dichiarazioni del testimone”*, qualora sia necessario verificare la sua idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, può disporre gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

Sono ammessi, ad esempio, anche d'ufficio, accertamenti attraverso le forme tipiche dell'esperimento giudiziale e della perizia.

I risultati degli accertamenti disposti dal giudice prima dell'esame testimoniale, non precludono la successiva assunzione della testimonianza.

La *“ratio”* di questa disposizione normativa è, chiaramente, garantista.

Affinché la prova possa vantare una certa utilità, inoltre, è doveroso che il testimone sia attendibile. La valutazione di attendibilità è una operazione che richiede particolari cautele ed un attento bilanciamento tra gli interessi, le esigenze e la riservatezza del singolo chiamato a rendere le dichiarazioni e gli interessi e le esigenze processuali e sociali in gioco, soprattutto allorquando siano coinvolti attivamente nelle vicende processuali, in qualità di testimoni o di soggetti da sottoporre ad esame, persone offese da delitti sessuali o minorenni.

Per la assunzione del sapere conoscitivo di questi ultimi la giurisprudenza ritiene doveroso *“un attento esame critico al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che le dichiarazioni siano frutto di auto od etero suggestione, nonché di esaltazione o di fantasia”*⁵ da parte delle autorità competenti.

Inoltre, affinché un soggetto acquisisca la qualità di testimone, sarà necessario un atto della autorità giudiziaria; solo a seguito di tale atto nascerà *“in capo al destinatario la necessità giuridica di tenere il comportamento richiesto”*.⁶

La testimonianza è, infatti, un vero e proprio obbligo a carattere pubblico attraverso il cui adempimento l'individuo nobilita se stesso esercitando, da una parte, il suo diritto, ma soprattutto dovere, di partecipazione attiva alla ricostruzione delle vicende processuali, coerentemente al dettato costituzionale di cui all'art. 54 Cost, il quale sancisce che *“tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi e la Costituzione”*; il testimone finisce per essere, ad opinione di chi scrive, non un soggetto processuale passivo ma un potere dello Stato, al servizio della intera *“societas”*.

Gli obblighi di natura pubblicistica in capo al teste si evincono dall'art. 198 c.p.p: *“il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle precisazioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”*. Il secondo comma del medesimo articolo aggiunge che il testimone non può

assolutamente essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Certamente, l'obbligo in capo all'interrogato di rispondere secondo verità alle domande rivoltegli da parte della autorità giudiziaria gli viene imposto sia dall'interesse alla attuazione della giustizia sociale, sia dal combinato disposto degli artt. 2 e 23 Cost.⁷

In particolare, quest'ultimo, evidenziando il fatto che *"nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*, oltre a prevedere una riserva di legge, garantisce l'esistenza di uno schema minimo di doveri di prestazione, all'interno dei quali può sicuramente farsi rientrare il dovere di comunicare alla autorità procedente tutto quanto si sa su un fatto di rilievo penale.

In fine, se è vero che l'istituto della testimonianza ha una grande risonanza costituzionale, le deroghe al dovere civico di deporre dovranno trovare la loro *"ratio"* nella salvaguardia di una posizione costituzionalmente rilevante e dovranno essere previste, in modo tassativo *"ex lege"*.

3. Il segreto confessionale come *"species"* del segreto professionale

Le deroghe all'obbligo giuridico e, direi, morale di deporre sono riconducibili alla disciplina sui segreti.

In particolare, tra i motivi di astensione del soggetto chiamato a rendere testimonianza, una posizione preminente è occupata dal segreto professionale la cui disciplina normativa è prevista dall'art. 200 c.p.p.

Sebbene, né il codice penale né quello di procedura penale ci forniscano una definizione concettuale di segreto, si può affermare che esso, letteralmente, è ciò che non può essere rivelato, ciò su cui si deve tacere.

Giuridicamente, è considerato segreto ogni fatto che deve essere tenuto nascosto a qualsiasi persona diversa dal depositario dello stesso, così come è stabilito da una disposizione normativa ovvero è espresso da una volontà giuridicamente autorizzata.

In base alla disciplina sul segreto professionale, se, da una parte, si riconosce ad un soggetto il diritto di astenersi dall'assumere l'ufficio di testimone, d'altro canto, non viene di certo imposto l'obbligo di tacere, difatti: *"la scelta tra il rispetto del segreto professionale ed il dovere di contribuire alla amministrazione della giustizia, è lasciata alla coscienza ed al prudente apprezzamento del professionista, il quale dovrà essere esaminato soltanto se, operando tale scelta, decida di collaborare con la giustizia"*.⁸

Il Legislatore, lasciando tale possibilità ad alcune categorie di soggetti, portatrici di segreto professionale, agisce nel rispetto della libertà di autodeterminazione della persona umana.

Il segreto professionale viene tutelato su due diversi livelli.

Sul versante del diritto penale sostanziale italiano con la previsione di una disposizione normativa specifica che è l'art. 622 c.p. in base al quale *“chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a 516 euro”*. La violazione del segreto professionale, perciò, costituisce reato.

Il secondo comma dell'art. 622 c.p.⁹ aggiunge che la pena verrà aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, o se è commesso da chi svolge la revisione contabile di una società.

Sul versante del diritto processuale penale italiano, il segreto è tutelato con la previsione di disposizioni normative che costituiscono delle limitazioni ai poteri di accertamento della autorità giudiziaria.

Un primo gruppo di disposizioni sono quelle che limitano gli inquirenti nella assunzione di taluni mezzi di ricerca della prova, pensiamo, ad esempio, all'art. 103 c.p.p. concernente le garanzie di libertà del difensore, o all'art. 254 c.p.p. riguardante la materia del sequestro della corrispondenza.

Per quanto attiene al secondo gruppo, si tratta di disposizioni normative che consentono od obbligano certe categorie di soggetti a non rendere testimonianza su fatti o circostanze da loro conosciuti in funzione del loro ministero, ufficio o professione. In tale prospettiva doveroso è il riferimento agli artt. 200 c.p.p. (segreto professionale), 201 c.p.p. (segreto d'ufficio), 202 c.p.p. (segreto di Stato).

In fine, la terza categoria ricomprende quelle disposizioni che non consentono la valutazione della prova, anche se non incidono sulla ammissione o acquisizione della stessa; nella fattispecie ci si può riferire agli artt. 203 c.p.p. (informati della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) e 271 comma II c.p.p. riguardante il divieto di utilizzazione delle intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate proprio dall'art. 200 c.p.p. allorché abbiano ad oggetto fatti conosciuti in ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le medesime persone abbiano depono sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

È indubbio che tra l'art. 622 c.p. e le disposizioni di natura processuale vi siano delle differenze: dal punto di vista soggettivo, l'art. 622 c.p. ha una portata più ampia rispetto all'art.

200 c.p.p. in quanto ricomprende, ad esempio, coloro i quali hanno avuto notizie in funzione della loro "arte".¹⁰

Una ulteriore problematica che da adito a diverse interpretazioni e si pone effettuando una lettura combinata degli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p. è quella relativa alle conseguenze processuali derivanti dalla testimonianza liberamente resa da un soggetto nonostante l'obbligo di astensione punito penalmente. La tematica si intreccia, inevitabilmente, con quella della utilizzabilità della prova nel processo.

Dalla lettera della norma (art.622 c.p.) emerge con chiarezza l'esclusione della punibilità della rivelazione qualora sussista una giusta causa.

L'art. 191 c.p.p, riguardante le prove illegittimamente acquisite, stabilisce, appunto, che *"le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non possono essere utilizzate"*; la loro utilizzabilità, fra l'altro, può essere rilevata anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento. Ora, a coloro i quali avallano l'equivalenza tra la prova illecita, poiché contraria all'art. 622 c.p. e la prova inutilizzabile, per cui *"la giusta causa assurgerebbe ad elemento di valutazione della utilizzabilità della prova ma avrebbe ricadute anche sull'estensione dei poteri di sindacato del giudice sulla fondatezza del segreto opposto"*,¹¹ si oppone l'opinione maggioritaria, probabilmente non particolarmente avallabile, di coloro i quali distinguono la inutilizzabilità della prova dalla illiceità in ambito processuale e sono sostenitori della utilizzabilità della testimonianza illecita come prova.

L'art 622 c.p, inoltre, condiziona l'ambito di operatività dell'art. 200 c.p.p. poiché, da una parte, coloro i quali scelgono di avvalersi della facoltà di astensione dal deporre debbono avere una giusta causa per non incorrere in una sanzione penale; d'altra parte, l'esistenza di una causa di giustificazione della rivelazione di quanto appreso in relazione al proprio ministero, ufficio o professione presuppone in capo a quei soggetti l'obbligo giuridico di deporre conformemente all'art. 198 c.p.p.

L'art. 200 c.p.p. sancisce, dunque, il fatto che non potranno essere obbligati a deporre su quanto hanno appreso in ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne alla autorità giudiziaria: i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino, "ex" art. 8 comma II Cost, con l'ordinamento giuridico italiano; gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici ed i notai; i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria.

L'art. 200, al II comma, aggiunge che, il giudice, se ha motivo di dubitare che le dichiarazioni rese da alcune categorie di professionisti per esimersi dal deporre siano infondate, provvede agli accertamenti necessari.

L'art.622 c.p, per di più, esclude la punibilità di quelle rivelazioni che non arrechino nocumento.

Per quanto attiene, invece, alla disciplina civilistica, l'art. 249 c.p.c. si limita ad un mero rimando stabilendo che *“si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli art. 200, 201, 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”*.

Andando ad analizzare più nello specifico la disciplina sul segreto professionale, risulta rilevante sottolineare che, per stabilire se una notizia debba restare o meno segreta, sarà doveroso attenersi, non ad un criterio soggettivo, lasciando così spazio ad una valutazione del tutto discrezionale del singolo depositario del segreto, bensì ad un criterio oggettivamente valido: rimarrà segreto quello che risulterà meritevole di tutela poiché strumentale al soddisfacimento di esigenze che necessitano una protezione rafforzata del titolare della situazione giuridica soggettiva.¹²

Si può affermare che la normativa sul segreto professionale garantisce una serie di diritti e valori fondamentali che trovano la loro matrice ineludibile nella Carta Costituzionale ed anche nella normativa di matrice comunitaria e internazionale.

L'art 200 c.p.p. prevede un divieto probatorio di natura soggettiva.

La ragione giustificatrice di questa disposizione normativa non è certo quella di attribuire un privilegio ad alcuni soggetti per il solo fatto che essi appartengono ad una determinata categoria di professionisti; la *“ratio”* è bensì quella di fornire una tutela rafforzata al diritto individuale che è, inequivocabilmente, inscindibile dalla professione svolta dal titolare del diritto di astensione.

Tra le categorie di persone portatrici di segreto professionale che, tuttavia, non vedono mutilata la loro capacità a rendere testimonianza, sono ricompresi, *“in primis”*, i ministri delle confessioni religiose i cui statuti non contrastino, come suddetto, con l'ordinamento giuridico italiano.

Il fondamento costituzionale del segreto confessionale lo rinveniamo negli artt. 8 e 19 della Costituzione Italiana. Il legislatore, infatti, ha trasportato all'interno del sistema processuale penale quanto disposto dall'art. 8 comma II della Costituzione, in perfetta aderenza con lo spirito dell'art. 19 Cost, in cui trova fondamento la libera professione della fede religiosa.

L'art. 200 c.p.p, ancora, in evidente ossequio al fondamentale principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 Cost, utilizza la locuzione generica di *“ministri di confessioni religiose”*, non limitando, così, l'ambito di applicazione della disciplina in esame ai ministri religiosi cattolici, ma inglobando anche i ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che posseggono o meno una intesa con lo Stato Italiano.

Il sigillo confessionale è l'obbligo in capo ai sacerdoti cattolici, ma anche ortodossi, di custodire il segreto su quanto viene loro confidato, sia per quanto concerne i peccati, sia per

quanto riguarda gli aspetti attinenti alla sfera intima di una persona nel corso dell'importante ministero sacramentale.

I soggetti tenuti, dunque, al segreto confessionale sono i chierici, ma anche gli interpreti e tutte le persone che abbiano, in qualunque modo, appreso le rivelazioni della confessione.

Come emerge, inoltre, dal Codice di Diritto Canonico, in particolare dai canoni 983-984, il segreto confessionale è inviolabile per il sacerdote che non potrà fare uso alcuno delle conoscenze acquisite; tuttavia, il segreto non vincola il penitente alla segretezza dei peccati.

Un riferimento normativo di fondamentale importanza, *"in subiecta materia"*, è all'art. 4 punto 4 dell'Accordo del 18 Febbraio del 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, che è rubricato *"immunità e privilegi per figure ecclesiastiche"*. Esso mette in risalto che *"gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero"*.

Per di più risulta essere rilevante evidenziare la differenza di trattamento normativo all'interno dell'ordinamento italiano e nell'ambito del diritto canonico: per l'Italia, se il ministro di culto vuole testimoniare, in violazione del segreto, la testimonianza è comunque valida. Per il diritto canonico essa è vietata a pena di scomunica.

Il segreto, inoltre, è affidato alla volontà del teste; se il ministro non è testimone, bensì indagato od imputato, non può opporre il segreto professionale; potrà, però, esercitare il diritto al silenzio e coprire, così, il segreto.

Esso copre il contenuto della confessione non il luogo, il giorno, l'ora, l'identità di chi si è confessato.

Il giudice, soggetto processuale terzo ed imparziale, avrà, dal canto suo, l'obbligo giuridico di controllare se il teste invochi un segreto che non c'è o riveli un contenuto falso (ad esempio perché ingannato).

4. Riflessioni sulla casistica in tema di segreto confessionale. il segreto professionale del ministro di culto e del giudice ecclesiastico. La sentenza n. 2287 del 2004 della cassazione penale italiana

Tra le pronunce intervenute in materia di segreto professionale, una delle più interessanti e discusse è la sentenza n. 2287 del 2001 della Suprema Corte di Cassazione Penale italiana.

Come si evince dall'art. 7 della Costituzione, *" lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"*.

Questo importante articolo costituzionale da fondamento alla sovranità e, soprattutto, alla indipendenza della Chiesa Cattolica in Italia; principi, questi, ribaditi dall'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama reso esecutivo con la L. n. 121 del 25 Marzo 1985 che modifica il Concordato Lateranense del 1929.

In particolare, l'art. 2 dell'accordo sancisce che *"è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di esercizio del culto, di esercizio del magistrato e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica"*. Tale disposizione effettua un riconoscimento giuridico della legittimità dell'azione cattolica nell'ordine profano.

Con la locuzione "potestà di giurisdizione" si indica il potere di governare i fedeli che interagiscono all'interno di un dato contesto sociale retto da regole.

Con la locuzione "giurisdizione ecclesiastica", invece, ci si riferisce *all'esplicazione del potere giudiziario, ai provvedimenti assunti dalle autorità della Chiesa nella composizione delle controversie o nella inflizione delle sanzioni"*.¹³

Fatta tale premessa, in dottrina, si discute molto circa la sentenza in esame che parrebbe arrecare *"un vulnus"* alla libertà di estrinsecazione del potere giudiziario da parte della Chiesa.

In particolare, la Corte di Cassazione afferma che, qualora sia instaurato un procedimento penale per diffamazione a causa di dichiarazioni rese nel corso di un giudizio ecclesiastico di nullità matrimoniale, sarà consentito alla autorità giudiziaria, non solo di acquisire copia dei verbali contenenti le dichiarazioni, ma anche di ammettere la testimonianza degli ecclesiastici dinanzi ai quali le stesse sono state rese.

La Corte, dunque, afferma che il sacerdote a cui è richiesta la testimonianza svolge la importante funzione di giudice delegato alla istruzione ed in virtù di questo suo incarico le notizie di cui egli è a conoscenza non sono acquisite dallo stesso in qualità di ministro religioso; risulterebbe perciò mancante l'indispensabile nesso di causalità tra l'apprendimento delle notizie e l'esercizio delle funzioni ministeriali; per di più, la funzione di giudice ecclesiastico non è riservata ai sacerdoti ma rientra nelle cosiddette attività laiche; ne segue che il giudice ecclesiastico delegato alla istruzione non può avvalersi della facoltà di non deporre e, di conseguenza, non si applica l'art. 200 c.p.p.

La posizione della Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, non è del tutto convincente e condivisibile poiché l'attività di ecclesiastico dovrebbe essere considerata una forma particolare di estrinsecazione del ministero che definisce nell'ordinamento dello Stato la funzione protetta dal segreto conformemente, fra l'altro, a quanto affermato precedentemente alla pronuncia del 2004 allorquando era opinione maggioritaria che le garanzie fornite dalla normativa sul segreto confessionale coprissero, non solo quanto appreso nel corso dell'amministrazione del sacramento della confessione, ma anche, come sottolinea

buona parte della dottrina, ogni altra attività riconducibile all'ambito della religione e del culto, ambito che solo un criterio esegetico restrittivo manifestamente arbitrario potrebbe circoscrivere alla amministrazione dei sacramenti.

Tale prospettiva sarebbe, probabilmente, più conforme ai principi sanciti dagli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione, nonché al principio cardine di Laicità dello Stato.

5.Casi relativi al segreto confessionale in alcuni ordinamenti giuridici: a) Il caso del "calciatore pentito". b) Il caso "mayeux". c) Il caso "pican"

Negli ultimi decenni si sono verificati diversi casi incentrati sulla rilevanza giuridica e morale del segreto confessionale che, a livello mondiale, hanno attirato l'attenzione e scosso l'opinione pubblica stando, in alcune circostanze, non poche polemiche.

5.1 Il caso del "calciatore pentito"

Il primo caso eclatante si verifica proprio in Italia nel Settembre del 1999, allorché, il famoso settimanale cattolico "Famiglia Cristiana" pubblica la lettera choc di un calciatore pentito¹⁴ di cui non si conosce, né verrà svelata, la identità, il quale dichiara di essersi venduto in occasione di una importantissima partita di Campionato allettato dalla promessa di un buon contratto lavorativo.

L'uomo scrive: "nell'ambito del calcio si fa questo ed altro. Il giro dei soldi ha ucciso tutto ed io ne sono rimasto vittima. La gente si allontana dal mondo del calcio e fa bene. Forse se continuerà ad abbandonarci, questo sport ne trarrà giovamento e noi calciatori ne saremo meno vittime".

Insomma, rivelazioni molto gravi e preoccupanti fatte da un uomo che non ha neppure il coraggio di rivelare la sua identità, ma che riescono a turbare notevolmente i tifosi del calcio che vengono a conoscenza di un campionato falsato.

Si innescano, così, diversi dubbi sull'opinione pubblica dell'epoca: a pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato, quale sarà la partita incriminata? Quale sarà, inoltre, la squadra di appartenenza del famoso calciatore?

L'illecito sportivo costituisce reato penale. Hanno inizio, così, le indagini della magistratura.

Il direttore del settimanale "Famiglia Cristiana", Don Antonio Sciortino, si rifiuta di fornire la identità del calciatore od ulteriori elementi utili alla identificazione del soggetto autore della "confessione".

Il sacerdote si trincerava dietro *“ai motivi di riservatezza e di rispetto della persona, dovuti a tutti coloro che si rivolgono al Padre come ad un confessore”*.

Al momento dell'interrogatorio da parte della autorità giudiziaria, quindi, sia Don Antonio Sciortino che il redattore Antonio Pizzolo si appellano alla inviolabilità del segreto confessionale.

Al riguardo, il presidente dei penalisti italiani, l'avvocato Giuseppe Frigo, sottolinea come, nel caso delle rivelazioni del calciatore pentito, i sacerdoti non dovrebbero appellarsi tanto al segreto confessionale applicabile, limitatamente, alle attività di culto, quanto, piuttosto, al segreto giornalistico che è destinato a cadere allorché il cronista sia in possesso dell'unico dato che consente di perseguire il reato.

Il processo penale a carico dei due sacerdoti indagati per reticenza prosegue fino a quando la Procura di Torino chiede ed ottiene l'archiviazione del procedimento. Il procuratore di Torino Raffaele Guariniello, infatti, dà ragione ai due sacerdoti.

Il caso, tuttavia, rimane impresso nella memoria e dà adito, ancor oggi, a dure polemiche sul business che domina i campionati.

5.2 Il caso “mayeux”

Risulta essere interessante riportare una vicenda verificatasi negli Stati Uniti d'America nell'anno 2008.

Una adolescente di nome Rebecca Mayeux denuncia di essere stata avvicinata da un parrochiano di Nostra Signora dell'Assunzione. L'uomo cerca di sedurre e manipolare la quattordicenne con uno scambio di messaggi che culmina in baci e carezze.

La ragazzina, provata dall'imbarazzo e dai conflitti interiori, non riesce a confidarsi con i suoi amici né con i suoi familiari; decide, così, di confessarsi, affidandosi, come spesso accade nelle situazioni delicate della vita, ad una guida spirituale: il sacerdote Jeff Bayhi. Egli, però, le risponde che ha bisogno di gestire solo la situazione perché altrimenti *“troppe persone sarebbero rimaste ferite”*.

Si tratta, chiaramente, di un invito del sacerdote a tenere nascosta la vicenda al fine di non creare scandali nel paese.

Padre Bayhi, a seguito delle denunce, non può, tuttavia, difendersi dalle accuse mosse a suo carico dalla ragazzina, per farlo dovrebbe infrangere il segreto della confessione; si limita, perciò, ad affermare di avere cercato di proteggere la giovane con l'obiettivo di allontanarla dal presunto molestatore.

I genitori della Mayeux non ci stanno. Nell'anno 2009 chiedono ai giudici della corte d'Appello di imporre al sacerdote di sciogliere il vincolo della confessione e di costringerlo a testimoniare.

Il tribunale rigetta la loro richiesta.

A differenza del tribunale distrettuale, la Suprema Corte della Louisiana afferma che, in questo caso, la regola della riservatezza non vale. Di conseguenza, la confessione si tutelerebbe solamente allorquando sia il penitente a chiedere che la notizia rimanga segreta.

Si nega, perciò, il diritto ed il dovere sacerdotale al riserbo, la cui inadempienza, per la Chiesa è, risaputamente, causa di scomunica.

Il privilegio spetterebbe, dunque, al confessato e non al sacerdote il quale non potrà essere esonerato per proteggere se stesso.

La Corte Suprema della Louisiana, perciò, ritiene non si uniforma alla decisione della Corte d'Appello di concedere l'immunità alla Chiesa.

La sentenza della Corte della Louisiana risale al Maggio del 2014 ed impone al sacerdote di spezzare il vincolo del segreto e di testimoniare in aula sul caso di pedofilia avvenuto nella sua parrocchia a favore della ragazza ormai ventenne.

La Diocesi decide di appellarsi alla Corte suprema Federale, massimo organo di giustizia americana poiché convinta di trovarsi dinanzi ad un caso *“che viola la protezione costituzionale della libertà religiosa, garantita dal primo e quattordicesimo emendamento della Costituzione”*.

Il pericolo è, indubbiamente, che la Corte Suprema Federale confermi la pronuncia della Corte della Louisiana e che si crei, così, un precedente devastante e con delle inevitabili conseguenze per tutte le religioni che, fra l'altro, assurgerebbe valore di legge!

5.3 Il caso “pican”

Un'altra questione che fa molto discutere è quella attinente alle proposte legislative avanzate da Irlanda ed Austria relativamente alla possibilità di infrazione del segreto confessionale qualora venga confessato un reato particolarmente riprovevole come quello di pedofilia.

Un caso che da luogo a dibattiti e riflessioni è quello che vede coinvolto Mons. Pierre Pican, vescovo di Bayeux, il quale, nel settembre del 2011, a seguito della confessione di un reato di pedofilia da parte di un sacerdote della sua Diocesi, invece di denunciarlo alla magistratura, gli impone un periodo di cura volto alla rieducazione sessuale all'interno di un istituto specializzato.

Mons. Pican viene condannato a tre mesi di prigionia a causa della mancata denuncia.

La posizione del Vaticano, al riguardo, è netta: il sigillo confessionale è inviolabile, così come emerge dall'art. 983 del Codice di Diritto Canonico.

La confessione è, infatti, uno degli aspetti più caratteristici della Chiesa Cattolica e, come viene più volte sottolineato dall'emerito Papa Benedetto XVI, è lo strumento fondamentale volto alla salvezza delle anime ed al "controllo" delle coscienze; ma è anche strumentale al conseguimento della giustizia sociale.

La posizione del Vaticano è pienamente condivisibile; il segreto della confessione deve rimanere tale in quanto rappresenta il momento in cui il confessore siede come Dio e lo rappresenta.

Inoltre, la scelta operata da Mons. Pican di imporre al pedofilo una lunga permanenza in un istituto specializzato di assistenza e cura è quanto più opportuna rispetto alla misura della restrizione della libertà personale: un trattamento individualizzato di questo tipo, infatti, agevola ed accelera il percorso rieducativo volto al reinserimento sociale del colpevole.

In fine, a parere di chi scrive, è davvero molto poco socialmente utile ricorrere alla infrazione del segreto confessionale nel caso di reati di pedofilia; difatti, nessuno andrebbe a confessare di avere commesso un crimine se fosse, "ex ante", consapevole di andare incontro ad una denuncia dinanzi ad una autorità giudiziaria!

6. Il segreto confessionale nella trasposizione filmica

La tematica relativa al segreto confessionale ed agli aspetti giuridici e morali ad esso sottesi viene affrontata, nel corso del tempo, anche da diversi registi cinematografici.

È il caso del grande regista Alfred Hitchcock che, nel 1953, produce il film "io confesso". Esso è un giallo ispirato al testo teatrale di Paul Anthelme "own two consciences" e racconta la storia di un sacerdote canadese, Michael Logan, interpretato dal famoso attore Montgomery Clift.

Si tratta di un uomo dotato di grande dignità che, nonostante l'amore giovanile, risalente ai tempi della guerra e precedente rispetto alla nomina sacerdotale, nei confronti di una giovane donna di nome Ruth, la quale continuerà ad essere presente nella sua vita ed a svolgere un ruolo importante, rimane fedele, oltre che alla Confessione Cattolica di appartenenza, soprattutto a Dio ed a se stesso, ai suoi principi e valori morali che gli consentono di difendere, fino in fondo, il suo credo religioso e la grande valenza etica del segreto confessionale che è per lui assolutamente inviolabile, a costo di qualsiasi sacrificio personale!

Padre Logan ascolta la confessione di un assassino di nome Otto Keller che, a seguito del tentativo di furto ai danni di un noto avvocato della città, dopo essere stato scoperto in flagranza di reato dalla vittima, decide di uccidere il malcapitato.

L'assassino, tuttavia, durante la commissione del delitto indossa la tunica sacerdotale con l'evidente obiettivo di depistaggio delle indagini che saranno svolte e di ricaduta della responsabilità penale su Padre Michael, dal quale, egli, subito dopo la commissione dell'omicidio, in maniera subdola e strategica, decide di recarsi per confessarsi e ricevere l'assoluzione per i gravi reati commessi conscio che, padre Michael, mai rivelerà quanto da lui appreso in ragione della confessione.

Una serie di circostanze sfavorevoli (tra cui il reperimento delle impronte del DNA del sacerdote sulla tunica a seguito della perizia disposta dal giudice, la testimonianza della giovane Ruth avente ad oggetto l'esistenza di una relazione sentimentale intercorsa tra lei e Logan diversi anni addietro ed a causa della quale viene ricattata dall'assassino a seguito del matrimonio della donna con un influente uomo politico della città e che, quindi, potrebbe costituire un valido movente per la commissione del fatto da parte del sacerdote; ed ancora, le rivelazioni rese alla Polizia da due adolescenti che affermano di avere visto uscire dalla porta di casa dell'avvocato Villette, la notte del delitto, proprio un sacerdote che, però, non riescono a vedere in faccia a causa del buio ed a riconoscere), sembrano incastrare, inconfutabilmente, Padre Logan.

Egli, però, resta moralmente integro: preferisce correre il rischio di essere condannato a morte, da innocente, per un delitto che non ha commesso, piuttosto che violare il sacro vincolo della confessione ed andare incontro alla scomunica.

Nel frattempo, si svolge e si conclude il processo penale che lo vede imputato; esso ha luogo dinanzi ad un giudice che non sembra essere per nulla convinto della buona fede e della innocenza del sacerdote e dinanzi ad una giuria che, dopo essersi riunita in Camera di Consiglio, dichiara Padre Logan "non colpevole".

Nonostante la chiusura del procedimento penale a favore di Logan, gli abitanti di Quebec City, i quali dimostrano di essere particolarmente sensibili all'accaduto e di partecipare attivamente alla amministrazione della giustizia, non credono affatto alla sua innocenza, lo scherniscono ed inveiscono contro di lui.

Nonostante l'assoluzione, la reputazione del dignitoso sacerdote sembra essere definitivamente rovinata.

All'improvviso, però, si fa largo tra la folla la moglie dell'assassino Otto, la signora Alma, che non riesce più a sopportare il peso morale di essere consapevolmente ed indirettamente complice di un delitto tanto grave e moralmente riprovevole quale è l'omicidio. La donna viene ferita brutalmente dal marito che le spara addosso nell'ormai disperato tentativo di farla tacere; ella, tuttavia, in punto di morte, fa in tempo a rivelare la verità: l'autore materiale del terribile delitto è il marito! Poi, prima di spirare, riesce a chiedere

perdono per non avere avuto il coraggio e la forza d'animo necessari per parlare prima a difesa di un innocente.

In seguito, gli agenti di polizia, insieme a padre Logan, si recano a catturare il vero assassino dandosi alla fuga il quale, non curante, irrazionalmente, del male procurato al suo prossimo, cerca di sparare anche a Logan.

Prima di riuscire nella sua folle impresa, viene colpito al cuore da un agente di polizia. Otto, però, appena prima di morire, rivela il vero movente dell'assassinio: egli, un profugo, senza dubbio lavoratore a dire di tutti, non è riuscito a sopportare di vedere la moglie consumarsi per la grande mole di fatica alla quale è stata, quotidianamente, sottoposta dai potenti della città. In punto di morte, poi, chiede perdono al sacerdote che con grande "humanitas" lo assolve, ancora una volta, dai peccati e lo perdona.

Questo film fornisce diversi spunti di riflessione.

"*In primis*", la chiave della simbologia è data da un tema figurativo quale è la "*via crucis*".

Difatti, il protagonista, è assolto dalla giuria ma è condannato dalla folla; poi, Logan scende la scalinata del Palazzo di Giustizia, in mezzo alle urla ed alla derisione della gente ed, in fine, arrivato ai piedi della scalinata, come Gesù Cristo, cade, incrinando il gomito sullo specchietto di una autovettura.

Il film, inoltre, fa senza dubbio riflettere sul complesso e non sempre facilmente conciliabile rapporto tra diritto e morale.

Ciò che è giuridicamente corretto, è anche moralmente giusto ed universalizzabile? La risposta a questo quesito non è, certamente, di facile soluzione e, probabilmente, non si può neppure arrivare ad una conclusione che possa essere considerata giusta e fatta valere "*erga omnes*".

Entrano, infatti, in gioco ed in conflitto diversi valori ed interessi. Da una parte, vi sono: la morale, la dignità, il coraggio e l'onore di un uomo che rimangono integri dall'inizio alla fine della vicenda; Padre Logan, inoltre, potrebbe essere definito una sorta di eroe positivo che vive di continui conflitti interiori, ma, che, non curante dell'opinione negativa altrui, ritiene di dovere dare, principalmente, conto alla propria coscienza ed a Dio delle azioni compiute in ragione del suo alto ministero; egli non violerebbe mai il segreto confessionario, non potrebbe mai andare incontro alla pena ecclesiastica della scomunica.

D'altro canto, vi è l'esigenza processuale e giuridica di accertamento della verità, di amministrazione della giustizia in nome di un popolo che pretende la Giustizia e l'esigenza di

prevenzione della commissione di ulteriori delitti da parte di un soggetto, evidentemente, socialmente pericoloso!

In ultima analisi, si può dunque affermare che, qualora, anche nell'ordinamento giuridico italiano si versi in una situazione come quella prospettata da Hitchcock nel suo film, sia moralmente giusto che un ministro di culto non possa testimoniare di avere ricevuto una confessione dal vero colpevole di un delitto tanto grave quale può essere un omicidio?

Certamente, la disciplina relativa al segreto professionale, ed in particolare quella relativa al segreto ministeriale, così come emerge dalla Carta Costituzionale Repubblicana Italiana, dal Codice di Diritto Canonico, dai codici italiani di diritto penale sostanziale e di diritto processuale penale, pur implicando delle inevitabili limitazioni al potere di accertamento giudiziario, trova la sua ragione giustificatrice nella ineliminabile esigenza di tutela della libertà dei rapporti fondamentali ai fini del godimento dei valori e dei beni espressi dalla Costituzione dell'anno 1948, essenziali ai fini del pieno sviluppo della personalità e della tutela della dignità dei singoli.

Fondamentale è, dunque, la garanzia della inviolabilità del segreto ministeriale affinché, da una parte, i fedeli possano abbandonarsi, fiduciosamente, senza il timore di essere traditi, alla guida spirituale prescelta; dall'altra, il ministro possa essere difeso da eventuali poco opportune ingerenze giudiziarie nei suoi confronti.

In definitiva, la inviolabilità della confidenza è dettata, a parere di chi scrive, dalla voce della ragione, ma, prima ancora, dalla voce della coscienza!

¹ DOMINIONI, O. (2014). "Testimonianza" in DOMINIONI, CORSO, GAITO, SPANGHER, GARUTI, *Procedura penale*. Giappichelli, p.313.

² ALBERICI, P. (1910). in *Eccezioni al dovere di testimonianza*. Unione Tipografica Torinese. p.1.

³ CARNELUTTI, F. (1956). in *Istituzioni del processo civile italiano*, vol. I, quinta ed., Roma, p.289.

⁴ SABATINI, G. (1972). in "Processo penale e partecipazione", in *Giustizia Penale*, III, c.644.

⁵ BOLOGNINI, L. (1980). "Cassazione" in *Rivista Penale.*, 22 gennaio. p.585.

⁶ CORSO, P. (1973). "La qualità di testimone nel processo penale", in *Giustizia Penale*, III, c.584.

⁷ Sul punto v. C.DI MARTINO-T.PROCACCANTI. (2010). in *La prova testimoniale nel processo penale*. Cedam. p.97.

⁸ POGGIANI, (1966). "Cassazione sez. III, 14 Dicembre 1965". in *Giustizia Penale*. III, p. 424.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 2 , D. lgs. 11 Aprile 2002, n.64 e modificato dall'art. 15 L. 28 Dicembre 2005.

¹⁰ In proposito, MANZINI, V. (1964). *in Trattati di procedura penale*, vol. VIII, Torino, p.955.

¹¹ DIDI, A. (2012). *in Testimonianza e segreti professionali*. Cedam. p.6.

¹² Al riguardo MANTOVANI, F. (2011). *in Diritto penale Parte speciale*. IV ed. Padova, p.569.

¹³ FINOCCHIARO, F. (2003). *in Diritto Ecclesiastico*, nona ed, Bologna, p. 89.

¹⁴ In proposito v. CASUSCELLI, G. (2001). "Il caso del "calciatore pentito" ed il segreto confessionale", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*. vol. XVIII. 2001/2003, p.1017.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

ALBERICI P., *in eccezioni al dovere di testimonianza*, Unione Tipografica Torinese, 1910, p. 1.

CARNELUTTI F., *in istituzioni del processo civile italiano*, vol. I, quinta ed, Roma, p. 289.

Cassazione, 22 Gennaio 1980; BOLOGNINI, *in Rivista Penale*, 1980, p. 585.

Cassazione sez. III, 14 Dicembre 1965, POGGIANI, *in Giustizia Penale*, 1966, III, p. 424.

CASUSCELLI G., *il caso del "calciatore pentito" ed il segreto confessionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, vol. XVIII, 2001/2003, p. 1017.

CORSO P., *in la qualità di testimone nel processo penale*, in *Giustizia Penale*, 1973, III, c. 584.

DI MARTINO C.- PROCACCIANTI T., *in la prova testimoniale nel processo penale*, Cedam, 2010, p. 97.

DIDDI A., *in testimonianza e segreti professionali*, Cedam, 2012, p. 6.

DOMINIONI O., *testimonianza in*, DOMINIONI, CORSO, GAITO, SPANGHER, GARUTI, *procedura penale*, Giappichelli, 2014, p. 313.

FINOCCHIARO F., *in Diritto Ecclesiastico*, nona ed, Bologna, 2003, p. 89.

MANTOVANI F., *in diritto penale parte speciale*, IV ed., Padova, 2011, p. 569.

MANZINI V., *in trattati di procedura penale*, vol. VIII, Torino, 1964, p. 955.

SABATINI G., *processo penale e partecipazione*, in *Giustizia Penale*, 1972, III, c. 644.